

Webinar tecnico-specialistici sul sistema autorizzatorio in relazione
alla diversificazione in agricoltura

“IL SISTEMA AUTORIZZATIVO DELLA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AI SENSI DELLE RECENTI MODIFICHE
INTRODOTTE DALL’ART. 8
DELLA L.R. 1/2020”

Arch. Massimiliano Cafaro

Comune di Fiumicino

massimiliano.cafaro@comune.fiumicino.rm.it



17 Marzo 2022

L'agricoltura e la normativa



il comparto agricolo si differenzia da tutti gli altri comparti economici in ragione di essere al tempo stesso settore economico e settore di gestione territoriale.

la duplice funzione svolta dal comparto fa ricadere tre ambiti fondamentali sul comparto agricolo: l'agricoltura, il governo del territorio (urbanistica) e la tutela (ambientale e paesaggistica)

L'agricoltura e la normativa



Il sistema delle competenze istituzionali in Italia dopo la riforma del titolo V della costituzione avvenuta nel 2001 vede l'agricoltura di esclusiva competenza regionale, il governo del territorio quale materia concorrente tra lo stato e le regioni e la tutela è di competenza statale (contemplando in ogni caso interventi di livello regionale) e in ragione dell'art. 9 della Carta Costituzionale la tutela paesaggistica risulta prevalente rispetto a tutte le altre competenze. Per comprendere queste tematiche è importante evidenziare come le stesse siano stati oggetti nel corso **degli ultimi anni di significativi e ripetuti interventi da parte del legislatore regionale.**

Infatti sia nella precedente consiliatura con le LR 10/2014, 12/2016, 17/2016, 7/2017 e 9/2017 sia in quella attuale con la LR 7/2017, LR 14/2006 e con al LR 1/2020 (essenzialmente collegati) si è intervenuti incisivamente su tutta una serie di norme e atti amministrativi.

L'agricoltura e la normativa



Per ciò che concerne l'**architettura normativa di settore** gli interventi legislativi, in assenza di un testo unico, ci hanno riconsegnato di fatto una impalcatura fondante basata su tre normative:

- a) LR 38/99 (governo del territorio)
- b) LR 14/2006 (diversificazione)
- c) LR 1/2020 art. 8 sistemi autorizzativi

Sono queste le basi normative del comparto infatti Le tre norme modificate o introdotte (LR 1/2020) si configurano nel loro complesso come una, seppur parziale, riforma di sistema.

Nel cambio di paradigma non sono quindi più gli interventi l'elemento centrale del sistema ma **le attività: viene** superata la vecchia LR 38/99, con la sua impostazione edilizia, in favore della centralità delle attività (art. 54) e con l'introduzione art. 52 del Piano agricolo regionale (PAR).

L'agricoltura e la normativa

La "Diversità" della Diversificazione agricola nel Lazio



Il nostro paese intende la multifunzionalità delle imprese agricole disciplinata dal C.C. all' art. per diversificazione 2135 come modificato da parte del Dlgs 228/2001 cioè tutte le attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione nonché i servizi svolti dall' impresa agricola all' interno della propria azienda agricola.

Il Lazio invece tramite l'approvazione di due norme sulla tematica individuate nella LR 14/2006 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e della LR 38/1999 (Norme sul governo del territorio) ha esteso il concetto di diversificazione alla multimpreditorialità cioè ad una serie di attività integrate con l' agricoltura e compatibili con il territorio agricolo esercitate da un imprenditore diverso da quello agricolo all' interno di una azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo di natura professionale.

Il Piano di Utilizzazione Aziendale



- **Art. 57 LR n. 38/99**

(Piani di utilizzazione aziendale)

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'**attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole**.

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti;

b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche;

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale;

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a);

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera b);

e ter) la realizzazione degli annessi agricoli produttivi di cui all'articolo 55, comma 5 quater, lettera c);

e quater) la realizzazione di annessi agricoli tamponati utilizzando, qualora previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il rapporto massimo di 0,008 metri quadrati per metro quadrato di terreno di cui all'articolo 55, comma 6;

e quinquies) la rifunzionalizzazione e la nuova edificazione per le attività multifunzionali identificate all'articolo 2 della l.r.

14/2006 con esclusione dell'introduzione dell'attività agrituristica all'interno dell'abitazione rurale dell'imprenditore agricolo, come previsto dall'articolo 15 della l.r. 14/2006.

L'agricoltura e il sistema autorizzativo *gli strumenti*



1. istituzione degli **Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)**
2. una serie di **procedure uniche** con finalità tematiche non gestite dai SUAP
3. lo strumento della **conferenza di servizi** quale strumento di semplificazione dell'acquisizione simultanea di atti autorizzativi espressi da vari soggetti pubblici all'interno di una unica procedura.
4. sistema dell'**assistenza tecnica agricola (CAA)** nata in origine per funzioni di erogazione di risorse comunitarie

L'agricoltura e il sistema autorizzativo *le procedure*



- **Procedure SUAP**
- per l'esercizio delle attività attua una serie di procedure amministrative:
- dichiarativa cioè quelle procedure sottoposte alla sola dichiarazione dell'impresa;
- procedimento unico articoli 7 ed 8 del DPR 160/2010 di natura autorizzativa sia l'esercizio delle attività sia la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento delle stesse;
- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- (NIA) per le attività food di stretta derivazione comunitaria ;
- comunicazione per le attività di vendita diretta in ottemperanza del Dlgs 228/2001 art. 4

L'agricoltura e il sistema autorizzativo



Mentre gli altri comparti soprattutto quelli dell' artigianato o del commercio hanno potuto sviluppare, le procedure di tipo dichiarativo (sono attuate essenzialmente in contesti urbani dove sono già presenti gli edifici e le infrastrutture) lo stesso non è stato possibile per l' agricoltura, sottoposta alla necessità di acquisire autorizzazioni per l' esercizio di una attività (l' autorizzazione paesaggistica per le aree sottoposte a tale tutela che rappresentano il 75% del nostro territorio, l' autorizzazione all' escavazione di un pozzo l' autorizzazione alla realizzazione di un impianto smaltimento reflui ecc.... adempimenti molto più limitate negli gli altri settori).

ART. 8 L.R. 1/2020

Per dare corso ad un processo **di semplificazione amministrativa**, in analogia con quanto effettuato da altre regioni il consiglio regionale del Lazio ha istituito tramite l'approvazione dell' art. 8 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura) della LR 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione) la costituzione del sistema autorizzativo regionale per l' agricoltura .**Il sistema autorizzativo, istituito presso la direzione regionale agricoltura** si configura come una vera e propria piattaforma di supporto, in particolare per i SUAP di gestione delle procedure autorizzative riguardanti le attività rurali aziendali.



Al fine di svolgere tale supporto l'art. 8 ha esplicitato e reso evidenza a quanto già previsto in varie parti dalla normativa nazionale essenzialmente individuando:

- a) le procedure e le amministrazioni competenti per l'effettuazione dell'inizio attività specificandone la loro natura sia dichiarativa o autorizzativa
- b) la corretta dell'applicazione degli strumenti dichiarativi
- c) la corretta applicazione del procedimento unico

per fare questo lo stesso articolo ha attribuito al sistema autorizzativo la predisposizione delle procedure e della modulistica

ART. 8 L.R. 1/2020



La LR 1/2020 è divenuta una vera e propria NTA per tutti i soggetti:

- Individua la Direzione agricoltura il ruolo di rappresentante unico in tutte le conferenze di servizi riguardanti le attività rurali aziendali; in tal senso il ruolo del RUR non è solo quello di raccogliere pareri ma di uniformare il sistema
- Prevede per la Regione la possibilità di **stipulare accordi con le amministrazioni** che possono giungere sino alla gestione complessiva del procedimento
- Conferma del ruolo dell' assistenza tecnica agricola ormai assai presente e capillarmente molto più aderente al sistema delle imprese rispetto alle amministrazioni comunali

la Direzione agricoltura è impegnata nella gestione amministrativa della piattaforma quindi nella gestione dei procedimenti siano essi parziali (gestione della conferenza di servizi) o completi (tramite accordo con i comuni specie quelli più piccoli) in virtù del suo ruolo qualcuno deve predisporre la parte tecnico strumentale .

La parte tecnico strumentale consiste nella predisposizione delle procedure condivise tra varie amministrazioni, dalle checklist di lavoro, dalla informatizzazione del sistema, dalla corretta gestione dei dati derivanti dal sistema, dalla formazione dei soggetti coinvolti

ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

1. Al fine di garantire la semplificazione e la riduzione dei tempi delle procedure di comunicazione, segnalazione e autorizzazione relative alle attività rurali aziendali di cui all'[articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14](#) (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, nonché presso le Aree decentrate dell'agricoltura (ADA), il sistema autorizzativo per l'agricoltura, di seguito denominato sistema autorizzativo.

3. La Regione per l'operatività del sistema autorizzativo promuove azioni di coordinamento e confronto, anche mediante l'istituzione di tavoli tecnici, la stipula di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni competenti. Sulla base di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la struttura regionale competente in materia di agricoltura può svolgere la funzione di amministrazione procedente nelle procedure di cui al comma 1



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

3 ter. La conferenza di servizi di natura decisoria, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione e certezza dei tempi del sistema autorizzativo in materia di agricoltura, è la modalità procedimentale e organizzativa obbligatoria quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, della l. 241/1990 e successive modifiche.

- 6.** Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate **le linee guida** per la standardizzazione delle procedure, unitamente alla modulistica per:
- la presentazione dell'istanza, anche per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
 - le modalità di verifica della documentazione, anche mediante la predisposizione di liste di controllo.



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 6 sono, altresì, individuati:

a) per il procedimento unico di cui ai commi da 9 a 14:

- 1) le procedure amministrative;
- 2) la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e dell'avviso dell'avvio delle attività;
- 3) lo schema di determinazione dirigenziale per il rilascio del titolo autorizzativo;
- 4) le modalità di verifica urbanistico-edilizia effettuata dalle amministrazioni comunali;
- 5) le specifiche modalità di conduzione delle conferenze di servizi;


b) per l'inizio attività di cui ai commi da 15 a 24:

- 1) le attività e le corrispondenti procedure dichiarative di avvio delle stesse nonché quelle escluse dall'ambito applicativo;
- 2) la modulistica da utilizzare per la verifica da parte dell'amministrazione procedente della correttezza dell'istanza di inizio attività e della variazione della stessa.



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

8. Resta fermo che, nelle more dell'adozione della deliberazione di cui al comma 7, il procedimento unico e l'inizio attività di cui ai commi da 9 a 24 sono effettuati in base alla normativa vigente.
9. Il sistema autorizzativo supporta i SUAA per la gestione delle procedure amministrative relative al procedimento unico di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
- 10 L'esercizio delle attività rurali aziendali di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006** è attivato, ad esclusione delle casistiche attivabili tramite gli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis, secondo le modalità di cui al capo IV del d.p.r. 160/2010, anche comprendente la presentazione di un piano di utilizzazione aziendale
- 10 bis Il procedimento unico congiuntamente agli strumenti previsti ai commi 17 e 24 bis è individuato quale strumentazione per l'inizio attività dell'attività
- 11 Le istanze per l'avvio del procedimento unico sono presentate dai soggetti di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006** presso i SUAA comunali, comunque denominati, o, in **presenza di accordi, presso il sistema autorizzativo** secondo le modalità previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6.



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)



- 12.** Fermo restando il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 7 del d.p.r. 160/2010 a norma del quale il provvedimento conclusivo del procedimento unico, anche assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, qualora per l'inizio dell'attività il provvedimento conclusivo del procedimento unico disponga l'acquisizione di consequenziali atti amministrativi, quali, tra l'altro, autorizzazioni, pareri, nulla osta per la realizzazione degli interventi, può essere indetta **una nuova conferenza di servizi**.
- 13.** Il provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui al comma 12 **prevede gli adempimenti necessari al raggiungimento delle condizioni che consentono l'avvio delle attività** e le modalità di avvio del procedimento di conferenza di servizi qualora necessario.
- 14.** I soggetti di cui al comma 11, espletate le procedure di cui ai commi precedenti, inviano all'amministrazione procedente **un avviso di avvio delle attività** che costituisce inizio attività ai sensi dei commi da 15 a 24.
- 15.** Qualora non si proceda a norma dei commi da 9 a 14, i soggetti di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006**, per l'esercizio delle attività rurali aziendali, possono attivare gli **strumenti dichiarativi per l'inizio attività presso i SUAA o, in caso di accordi, presso il sistema autorizzativo** secondo le modalità previste e disciplinate dalle linee guida di cui al comma 6.

ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

16. Le attività multifunzionali sono attivate secondo le procedure di cui ai commi da 15 a 24.

17. Ai fini dell'inizio attività, sono inviate all'amministrazione procedente laddove previsto dalle disposizioni vigenti:

- a) la comunicazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche;
- b) la notifica sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari;
- c) la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, necessaria, tra l'altro, per l'esercizio delle attività multifunzionali di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006**, **che configurino un servizio al pubblico** nonché per l'esercizio delle attività multimprenditoriali qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali quali il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

18. L'esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui al comma 15, di una SCIA.



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

- 19.** Per le variazioni tecniche e/o amministrative delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni previste.
- 20.** L'inizio attività è presentato all'amministrazione procedente quando gli adempimenti amministrativi sono conclusi ad esclusione dei casi di cui al comma 23.
- 21.** Alla valutazione delle istanze pervenute ai sensi dei commi da 15 a 20 provvede il comune, o, in presenza di accordi, il sistema autorizzativo che procede alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- a) il possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
 - b) la sussistenza di uno dei titoli di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;
 - c) la sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell'attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali.
- 22.** Fermo restando quanto previsto dai commi da 9 a 14, i comuni possono attivare la commissione agraria di cui all'**articolo 57 della l.r. 38/1999**, su istanza del soggetto proponente, ai fini dell'esame preliminare del progetto da allegare alle istanze



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

23. Nei casi di inizio attività effettuato con le modalità della SCIA in cui debbano essere acquisiti atti di assenso comunque denominati o pareri **non pertinenti o comunque non riferiti alla realizzazione di interventi, delle opere, dei manufatti in genere, delle modifiche delle funzioni a cui gli immobili sono destinati**, l'inizio attività è condizionato all'acquisizione di tali atti anche con le modalità della conferenza di servizi a norma del comma 3 dell'articolo 19 bis della l. 241/1990.

24. L'amministrazione procedente in esito alle verifiche positive delle istanze di inizio attività pervenute, invia agli uffici competenti la comunicazione che l'attività è stata avviata ai fini dei consequenziali adempimenti di legge nonché le comunicazioni necessarie all'aggiornamento degli elenchi per le attività di diversificazione agricola di cui alla **l.r. 14/2006** e dell'avvenuta notifica sanitaria all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

24 bis. Costituiscono procedure di inizio attività:

- il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) previsto dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) applicabile per le attività rurali aziendali,
- l'autorizzazione unica relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità per le attività di diversificazione agricola individuate dall'**articolo 2 della l.r. 14/2006**,



ART. 8 L.R. 1/2020 (Coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura)

- l'autorizzazione regionale per gli istituti faunistici previsti dalla **legge regionale 2 maggio 1995, n. 17** (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche per le attività di multifunzionalità agricola previsto dall'**articolo 2 della l.r. 14/2006**
- l'autorizzazione alla attivazione di una industria insalubre ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) per le attività agricole tradizionali di cui all'**articolo 2 della l.r. 14/2006** di allevamento dei canidi e degli equidi non dedicati alla alimentazione.



Il sistema autorizzativo regionale



per semplificare dobbiamo partire dallo sviluppo degli strumenti amministrativi individuati dalla normativa nazionale e oggi ripresi nel sistema autorizzativo regionale e in questi strumenti l'efficientamento dei SUAP, delle procedure uniche gestite dai SUAP, delle conferenze di servizi e della messa a sistema dell'assistenza agricola.

Criticità:

- a) **la corretta attivazione o messa a regime all' interno del sistema di tutti i soggetti interessati** in relazione alla loro funzione e soprattutto alla loro competenza;
- b) **l'elemento tecnico della piattaforma cioè la parte strumentale da parte della direzione regionale agricoltura**

Azioni concrete: per le amministrazioni locali si può sin da subito:

- a) **operare sull'architettura regionale predisposta**
- b) **approvare una delibera preliminare di adesione al sistema degli accordi** previsti dall' art. 8 della LR 1/2020 così come effettuato da Roma con D. G. C. 232 del 28/09/2021

Grazie per l'attenzione!

